SENTENZA N.292/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 73204/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 30/4/2021 dal signor **(omissis)** (c.f. (omissis)rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Elvira Covelli (pec: e.covelli@avvocatinocera-pec.it) e Patrizia Esposito (pec: p.esposito@avvocatinocera-pec.it) ed elettivamente domiciliato in Angri (SA) alla via Semetelle n. 100 presso lo studio dell'Avv. Elvira Covelli, contro INPS e TRENITALIA (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) s.p.a. per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8 l. n. 257/1992 e art. 47 comma 4 d.l. 269/2003;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 settembre 2025 gli Avvocati Elvira Covelli per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, -viste tra l'altro, le conclusioni del parere medico legale acquisito in atti- ed ha altresì contestato quanto argomentato da Trenitalia nella memoria da ultimo depositata, e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS,

che si è integralmente riportato alle difese in atti;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso (omissis), ex dipendente di Ferrovie dello Stato s.p.a., ha chiesto il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale ex art. 13 comma 8 l. n. 257/1992 e dall'art. 47 comma 4 d.l. 269/2003 con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze arretrate, incrementate di interessi e rivalutazione, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari. Nel ricorso in riassunzione, introduttivo del presente giudizio - a seguito della sentenza n. 570/2021 pubblicata il 2/3/2021 con cui la Corte d'Appello di Napoli (Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza) dichiarava il difetto di giurisdizione ordinaria per sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti- ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato S.p.A. dal 26/3/1973 al 29/12/1993, dapprima come operaio qualificato, poi come tecnico e successivamente come I tecnico di manutenzione, svolgendo le proprie mansioni presso lo stabilimento Officina Grandi Riparazioni Santa Maria la Bruna (NA) delle Ferrovie dello Stato, osservando un orario di lavoro di 40 ore settimanali (8 ore al giorno) e in zone definite ad alto rischio amianto (c.d. Zona A) e dove non vi era alcuna protezione in merito. Il (OMISSIS)esponeva in gravame di aver fatto istanza in data 24/6/2004 all'INAIL di riconoscimento della descritta esposizione, che l'INAIL circoscriveva al solo periodo 26/3/1973 - 30/4/1982, e poi all'INPS in data 18/2/2014 di concessione del beneficio, presentando successivamente ricorso amministrativo.

Nel ricorso, il (OMISSIS)ha chiesto in via istruttoria disporsi CTU medico-

legale dell'UML – Ministero della Salute, al fine di accertare l'esposizione del ricorrente all'amianto con valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs. 277/1991 (concentrazione delle fibre di amianto superiore allo 0,1 di fibre per centimetro cubo).

Con memoria del 4/5/2023, l'INPS eccepiva la prescrizione del diritto autonomo al beneficio della rivalutazione contributiva nonché la prescrizione dei ratei arretrati di pensione; sosteneva l'infondatezza nel merito non essendovi descrizione sulle mansioni svolte e tipologia e modalità degli interventi effettuati dal ricorrente.

Prima dell'udienza del 22/12/2023 -fissata a seguito di rinvio finalizzato a consentire a parte ricorrente la rinotifica di ricorso e d.f.u.- in data 11/12/2023 si costituiva in giudizio Trenitalia eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto al beneficio di cui alla l. 257/1992 e l'inapplicabilità della legge n. 257/1992. In subordine sosteneva l'infondatezza nel merito del ricorso. Nella medesima data il ricorrente depositava memoria difensiva in cui contestava le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni convenute e insisteva per l'accoglimento del ricorso e la nomina di CTU medico legale all'UML.

Con ordinanza n. 5/2024, pubblicata il 2/1/2024 ed emessa all'esito dell'udienza del 22/12/2023, premesse brevi considerazioni circa l'esposizione cd. "qualificata" all'amianto del lavoratore, si stabiliva di acquisire consulenza tecnica dal Collegio medico legale – Sezione Speciale presso la Corte dei conti sui seguenti quesiti:

A) SE IL RICORRENTE NEL CORSO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO TRENITALIA S.P.A. SIA STATO ESPOSTO AL RISCHIO MORBIGENO (POLVERI E FIBRE DI

AMIANTO), IN BASE ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRATICATA E ALL'AMBIENTE OVE ESSA SI È SVOLTA, PER PIÙ DI DIECI ANNI (ELEMENTO TEMPORALE);

B) SE LA CONCRETA ESPOSIZIONE AL RISCHIO MORBIGENO DI CUI SOPRA SIA STATA DI INTENSITÀ TALE DA SUPERARE I LIMITI DI CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE COME VALORE MEDIO SU OTTO ORE AL GIORNO (SOGLIA DI RISCHIO), FERMO RESTANDO CHE" IL RICORSO ALLA MEDIA PONDERATA DI CUI SOPRA VA RIFERITO, SU BASE ANNUALE, ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA ESPOSIZIONE QUOTIDIANA (CALCOLATA SU UN PERIODO DI RIFERIMENTO DI OTTO ORE) E NON GIÀ ALLA CONSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVAMENTE ACCERTATA IN TUTTO L'ARCO DI TEMPO – ULTRADECENNALE – OGGETTO DI RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA; SICCHÉ L'ANNO, NEL CORSO DEL QUALE NON SIA STATO SUPERATO IL VALORE LIMITE SUDDETTO, NON DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO UTILE AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL DECENNIO OCCORRENTE (METODO DI CALCOLO)" (CFR. SEZ. GIUR. CAMPANIA SENT. N. 1293/2021 E SENT. N. 478/2023 IN CASI ANALOGHI).

Con ordinanze a verbale del 23/9/2024 e del 16/4/2025 veniva disposto rinvio della trattazione della causa, da ultimo stabilita per l'odierna udienza, a causa della mancata acquisizione alle predette date, del richiesto parere tecnico, pervenuto il 7/7/2025 e contenente conclusioni favorevoli alla prospettazione attorea.

In data 30/7/2025 Trenitalia s.p.a., difesa dal nuovo patrono Avv. Gabriele Aprile, ha trasmesso memoria integrativa a difesa, nella quale ha chiesto di escludere *"dal calcolo tutto il periodo successivo a quello certificato da INAIL, con conseguente declaratoria di esposizione infradecennale e*

rigetto del ricorso avverso", contestando nel merito le conclusioni del c.t.u. ed eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva di Trenitalia e in via preliminare la prescrizione del diritto fatto valere in quanto "*la domanda promossa nel giugno 2004 è con tutta evidenza tardiva rispetto al momento di piena consapevolezza dell'asserita esposizione (1989) e alla cessazione del rapporto di lavoro (29.12.1993)"*. Il giudizio è, quindi, passato in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento di benefici pensionistici per lavoratori esposti all'amianto.

In via del tutto pregiudiziale, esaminata la documentazione in atti, in accoglimento della relativa eccezione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di TRENITALIA S.p.a., *"conformemente a quanto più volte sostenuto dalla Corte di Cassazione, la quale ha sovente ribadito che nei giudizi per l'accertamento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto unico legittimato passivo è l'INPS (Cass. Sez. Unite n. 170/08; in termini, Sez. IIIA/ n. 299/2017; id. n. 457/2017; Sez. I/A n. 134/2013; Sez. Campania n. 1525/13)"* (sent. n. 265/2021 di questa Sezione Giurisdizionale).

Pertanto, TRENITALIA S.p.a. va estromessa dal presente giudizio.

B. In via preliminare, poi, va accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva del periodo lavorativo di esposizione qualificata all'amianto, ritualmente sollevata dalla difesa dell'INPS nella memoria di costituzione in giudizio.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Lav. 9/2/2015, n. 2351) ha chiarito che, anche con riguardo a domande giudiziarie avanzate da soggetti collocati in quiescenza, la situazione giuridica soggettiva fatta valere *"non è il diritto al calcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge <ai fini pensionistici> e ad essi, quindi strumentale, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) -in base ai criteri ordinari- il diritto al trattamento pensionistico"*.

L'aver configurato il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione comporta l'inapplicabilità del principio dell'imprescrittibilità del diritto a pensione e il suo assoggettamento al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ciò che rileva è la consapevolezza dell'esposizione all'amianto, posto che solo da tale momento può essere fatto valere il diritto alla rivalutazione contributiva (art. 2935 c.c.).

E', inoltre, evidente che, trattandosi di fatti e circostanze (esposizione amianto e relativa durata) la cui esistenza è conosciuta solo dall'interessato, l'onere di portare a conoscenza dell'Ente previdenziale di tali situazioni mediante un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione

ricade sul soggetto che richieda il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva (C. Cass. n. 11399/2012).

La giurisprudenza contabile (Sez. I Appello, sent. n. 127/2018; Sez. Campania, n. 257/2019) ha avuto modo di chiarire che *"l'atto idoneo ad interrompere la prescrizione non può che essere la domanda rivolta all'INPS, a tal fine non essendo sufficiente la domanda di accertamento di esposizione all'amianto rivolta all'INAIL [….] il cui esito positivo costituisce solo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici e che non può ritenersi sostituita dall'espressa richiesta degli stessi all'Istituto previdenziale, unico competente all'erogazione, trattandosi di soggetti giuridici diversi, con competenze differenti e di domande aventi contenuti non sovrapponibili (accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dei benefici, luna e richiesta dei benefici, l'altra)"*.

Infatti, *"la stessa giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di precisare […] che neppure la domanda presentata all'INAIL assume natura di atto interruttivo della prescrizione, in considerazione del rilievo che trattasi di atto non destinato all'ente previdenziale debitore della prestazione e perciò competente a riconoscere il diritto e ad erogare la prestazione. Né può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità tra tale domanda e quella inoltrata all'INAIL attesa la diversità funzionale dell'una rispetta all'altra. Mentre la prima è necessaria per il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale, la seconda mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto"* (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 348/2022).

Ciò premesso, nel caso di specie il *dies a quo* del termine di prescrizione è individuabile nella data di cessazione dall'esposizione all'amianto avvenuta

il 29/12/1993 (data di cessazione del rapporto di lavoro). Pertanto, considerato che la domanda presentata in via amministrativa all'INPS risale al 18/2/2014, deve ritenersi ampiamente spirato il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), che comporta l'estinzione del diritto invocato dal ricorrente alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, non potendosi considerare utile a tal fine la richiesta di certificazione presentata all'INAIL il 24/6/2004 e pur in presenza del pregevole parere favorevole espresso dal c.t.u. in esecuzione dell'ordinanza n. 5/2024, la quale chiaramente è stata emessa impregiudicata qualsiasi statuizione sul rito o sul merito della causa.

In ragione della definizione del giudizio in base a questione preliminare, si dispone ai sensi dell'art. 31, comma 3, C.G.C. la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA l'ESTROMISSIONE dal giudizio di Trenitalia s.p.a. per difetto di legittimazione passiva;

2- ACCOGLIE l'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE ritualmente sollevata dall'INPS e, per l'effetto, RESPINGE il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 10 settembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 17.09.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)